

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE (Già III BIS)**

nella persona dei Magistrati:
dott. Stefano Chiappetta - Presidente
dott. Erminia Baldini - Consigliere rel
dott. Giorgio Sensale – Consigliere

riuniti in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. OMISSIS RG

TRA

SOCIETÀ

Appellante

E

BANCA

Appellata

Conclusioni:

Le parti si sono riportate alle rispettive difese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato telematicamente il 30.3.2017 la SOCIETÀ ha proposto appello avverso la sentenza n.2236/2016, pubblicata il 10.10.2016, pronunciata dal Tribunale di Avellino per i motivi ivi esposti.

Si è costituita l'appellata BANCA. Ha eccepito la inammissibilità del gravame perché spiegato da difensore privo di procura alle liti nonché per tardività dello stesso. Con riferimento a tale seconda questione ha dedotto di aver notificato la sentenza impugnata al difensore dell'appellante a mezzo pec in data 10.10.2017 per cui sarebbe decorso il termine "breve" di cui all'art.326 cpc. Ha in ogni caso eccepito l'infondatezza del gravame.

Precisate le conclusioni, il Collegio si è riservato la decisione.

Con ordinanza del 12.6.2018 la Corte, preso atto dell'ordinanza interlocutoria della Cassazione n.29672/2017, citata dall'appellante, che aveva rimesso gli atti al primo Presidente della Corte in relazione alla questione degli effetti della violazione delle disposizioni tecniche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico, ha rimesso la causa sul ruolo onde sentire le parti in proposito.

Precisate nuovamente le conclusioni, la Corte si è riservata la decisione, assegnati i termini ex art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Chiappetta – Rel. Baldini, n. 4067 del 29 luglio 2019

A fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine "breve" di impugnazione l'appellante ha replicato rilevando la mancata prova della notifica della sentenza impugnata, da parte della banca vittoriosa, in ossequio al disposto dell'art.12, comma 2, del provvedimento del 28.12.2015 del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), richiamando anche l'ordinanza interlocutoria della Cassazione n.29672/2017.

L'appellata ha replicato di aver rispettato la suddetta normativa, e cioè di aver notificato la sentenza impugnata in formato pdf e la relata di notifica in formato "p7m".

Dalla documentazione prodotta dalla appellata, in via telematica e cartacea, risulta che effettivamente il difensore della BANCA ha notificato, in data 10.10.2016, all'indirizzo pec dell'avv. OMISSIS, tratto dal REGINDE, la relata di notifica sottoscritta digitalmente (in formato pdf.p7m) e copia informatica della sentenza impugnata (in formato pdf) con attestazione della conformità di quest'ultima all'originale digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale era stato estratto.

La questione è stata in ogni caso risolta dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n.10266/18 che ha affermato la ammissibilità e la piena equivalenza delle firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES. Nel caso del formato CADES il file generato si presenta denominato coll'estensione finale ".p7m", detta anche suffisso, ovvero sia "nomefile.pdf.p7m". Nel caso del formato PAdES, invece, il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf".

La Corte ha infatti affermato il seguente principio di diritto: *"Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna"*.

In conclusione, a fronte della rituale notifica della sentenza impugnata al difensore della parte soccombente in data 10.10.2016, l'appello notificato solo il 30.3.2017, quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art.326 cpc, è tardivo e pertanto inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 secondo lo scaglione di valore minimo per le cause di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente grado.

Infine si dà atto che, trattandosi di processo instaurato dopo il 31.1.2013, per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "1-quater".

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'appello proposto dalla SOCIETÀ avverso la sentenza n. 2236/2016, pronunciata dal Tribunale di Avellino, nei confronti della BANCA, così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'appello;
- b) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata le spese del presente grado, che liquida in euro 3.777,00 per compenso professionale ed euro 30,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese (15%), iva e cpa secondo legge ;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Napoli, Pres. Chiappetta – Rel. Baldini, n. 4067 del 29 luglio 2019

c) dà atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "1-quater.

Così deciso in Napoli, in data 11.6.2019

Il Consigliere Estensore
Giorgio Sensale

Il Presidente
Stefano Chiappetta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS